



COMUNE DI MANTOVA

ORIGINALE

SEGRETERIA GENERALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI MANTOVA

SESSIONE STRAORDINARIA

Prima Convocazione Seduta Pubblica

N. 37 della delibera R.D.

N. 47898/2011 di Prot.Gen.

N. 28 dell' o.d.g.

OGGETTO: **APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DI "ASTER - AGENZIA SERVIZI AL TERRITORIO SRL"**

L'anno duemiladodici - in Mantova, in questo giorno quattro del mese di giugno, alle ore 18:30, convocato nei modi e nei termini di legge con avvisi scritti, notificati agli interessati giusta referti del messo comunale, in atti, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per trattare, in sessione straordinaria, in prima convocazione, delle materie scritte all'ordine del giorno che è stato, ai termini di legge, pubblicato il giorno 30.05.2012 all'albo pretorio.

Si sono riuniti nella grande aula consiliare e rispondono all'appello nominale fatto, dal Presidente LONGFILS GIULIANO, il Sig. Sindaco SODANO NICOLA e gli Onn. Consiglieri:

1.	ACERBI CARLO		21.	GHIRARDINI MARCO	ass.g.
2.	ALLEGRETTI MASSIMO	ass.g.	22.	GIANOLIO PAOLO	ass.
3.	BADALUCCO CATERINA		23.	GIATTI GIACOMO	
4.	BANZI FAUSTO		24.	GORGATI ANDREA	ass.g.
5.	BASCHIERI PIER LUIGI		25.	LINARDI ALFONSO	
6.	BENEDINI VIVIANO		26.	LONGFILS GIULIANO	
7.	BERGAMASCHI DAVIDE		27.	MARTINELLI NICOLA	
8.	BETTONI ALFREDO		28.	MAZZONI ENZO	
9.	BETTONI LUIGIA	ass.g.	29.	MURARI ANDREA	
10.	BOMBONATI GIANNI		30.	NICOLINI GIUSEPPE	ass.g.
11.	BONDIOLI BETTINELLI CLAUDI		31.	PIVA DORIANO	
12.	BRIONI FIORENZA		32.	RIVA BERNI SEBASTIANO	
13.	BUVOLI GIOVANNI		33.	ROMANO CARLO	
14.	CAMPISI MATTEO		34.	SIMEONI CARLO	
15.	CILIEGI SERGIO		35.	SPALLANZANI STEFANO	
16.	COMINI TIZIANO		36.	SPINONI SONIA	
17.	DALL'OGGIO CELESTINO		37.	STERMIERI DINO	
18.	DE MARCHI LUCA		38.	ZANAZZI FRANCESCO	
19.	FERRAZZI PIETRO		39.	ZANIBONI ANTONINO	
20.	GERMINIASI MARCO		40.	ZECCHINI BENEDETTA	

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale DOTT.SSA FUSCO ANNUNZIATA.

L'on. Presidente, riconosciuto legale il numero dei presenti per validamente deliberare, apre la seduta.

Il Presidente sottopone al Consiglio Comunale, per l'approvazione, la seguente proposta di deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Mantova è socio unico della società "ASTER – Agenzia Servizi al Territorio Srl", a partecipazione interamente pubblica, con capitale sociale interamente versato di euro 30.000,00, costituita con DCC n. 17 dell' 11.02.2004, inizialmente denominata "Mantova Parking Srl" e successivamente modificata la denominazione in "ASTER Srl";
- la società ASTER Srl intende conformarsi al modello c.d. "*in house providing*" per la gestione dei servizi strumentali;
- le società strumentali sono società a capitale pubblico le quali svolgono attività di produzione di beni e servizi finalizzati a soddisfare le esigenze istituzionali dell'Ente pubblico partecipante;
- le società strumentali sono attualmente disciplinate dall'art. 13 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 (c.d. Decreto Bersani), convertito in Legge 4 agosto 2006 n. 248, il quale prevede che dette società operino (quanto meno in via prevalente) con gli Enti pubblici di riferimento e vieta alle medesime lo svolgimento di prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, nonché la partecipazione ad altre società o enti aventi sede sul territorio nazionale;
- la Corte Costituzionale, in sede di ammissione dei quesiti referendari, di cui alla sentenza n. 24/2011, ha dichiarato che non si determina la reviviscenza delle norme abrogate dall'art. 23 bis (vedasi nello specifico la disciplina recata dall'art.113 del T.U.E.L. n. 267/2000) per cui è immediatamente applicabile la normativa comunitaria che prevede la possibilità dell'affidamento delle gestioni dei servizi anche nella forma dell'*in house providing*;
- naturalmente, il modello dell'*in house providing* deve risultare coerente con i presupposti di legittimità che il diritto comunitario e la giurisprudenza (vedasi, per tutte, Consiglio di Stato Adunanza Plenaria atto n. 1 del 03.03.2008) hanno delineato nel corso degli ultimi anni e così riassumibili:
 - o presenza di un capitale sociale detenuto interamente dall'Ente Pubblico;
 - o parte più importante dell'attività della società svolta a favore delle Amministrazioni che detengono le partecipazioni, in quanto essenziale la stretta connessione fra l'attività societaria ed il perseguimento degli interessi della comunità amministrata;
 - o controllo esercitato dall'Ente pubblico sulla società, analogo a quello esercitato sui propri servizi, con esame di approvazione preventiva delle decisioni più importanti da parte dell'Ente Pubblico;

Preso atto che, mentre i primi due elementi non necessitano di particolare esplicitazione, il requisito del controllo analogo rende necessario stabilire ulteriori criteri ed indirizzi, in attuazione dei quali delineare una più puntuale attività di vigilanza sulla società rispetto a quanto già previsto negli statuti e nei singoli contratti di servizio, e che, pertanto, il Comune di Mantova ha adottato la DCC n. 70 del 28.11.2011, che disciplina i "criteri per la definizione delle modalità di esercizio del controllo analogo delle società partecipate", e la

DGC n. 11 del 24.01.2012, che regola le modalità di esercizio del controllo analogo sulle società *in house providing* del Comune di Mantova;

Preso atto, altresì, che con delibera n. 21 del 04.03.2009, il Consiglio Comunale ha approvato la ricognizione delle società partecipate del Comune di Mantova e la Società ASTER Srl risulta avere i presupposti del mantenimento, ai sensi dell'art. 3, commi 27 e 28 della Legge n. 244/2007. Tale ricognizione è stata riconfermata con la determinazione n. 1408 dell'08.07.2011 del Dirigente AA.GG.II;

Vista la nota inviata in data 01.02.2012, con la quale ASTER trasmetteva le modifiche statutarie definitive, prevedendo – altresì - la modifica dell'oggetto sociale e diversi sostanziali cambiamenti che trasformano la società seguendo il modello dell'*in house providing* ed introducendo il controllo analogo;

Considerato che le modifiche statutarie riguardano sostanzialmente:

- 1) la modifica della natura della società con relativa trasformazione in società strumentale;
- 2) la modifica dell'oggetto societario relativo allo svolgimento in forma unitaria e coordinata di servizi strumentali e per l'esercizio di funzioni amministrative di competenza dei comuni soci;
- 3) la modifica del "capitale", con inserimento della specifica di capitale pubblico, in conformità al modello "*in house providing*";
- 4) l'inserimento della disciplina del controllo analogo;

Considerato che non si tratta di adeguamenti normativi ma di significative modifiche che presuppongono scelte di opportunità e di merito da parte del Consiglio Comunale;

Considerato, altresì, il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e, in particolare, l'art. 42, che stabilisce la competenza dei Consigli Comunali in materia di indirizzi alle aziende pubbliche e partecipazioni dell'Ente locale a società di capitali;

Visto il parere favorevole ex art. 49, 1° comma del D. Lgs. 267/00, espresso dal Dirigente del Settore Affari Generali ed Istituzionali, sulla regolarità tecnica, in data 07.02.2012, dando atto che il parere di regolarità contabile non è richiesto in assenza di impegno di spesa e/o di accertamento di entrata;

DELIBERA

DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa indicate, lo schema del nuovo statuto di "ASTER – Agenzia Servizi al Territorio Srl" (**ALLEGATO 1**) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Presidente Longfils dà la parola all'Ass. Irpo che illustra, con il supporto tecnico dell'Avv. Colombari dello Studio Caia di Bologna (Consulente del Comune di Mantova) e della Dr.ssa Sposito, Dirigente del Settore Affari Istituzionali del Comune di Mantova, la proposta di approvazione del nuovo Statuto di "ASTER - Agenzia Servizi al Territorio srl". Aperta la discussione, intervengono i Consiglieri Zaniboni (Il Patto Nuovo), Buvoli (PD), Acerbi (PDL), Baschieri (PDL), Giatti (PDL), Piva (PD), de Marchi (Lega Nord), Martinelli (PD), Spinoni (Lega Nord), Romano (Benedini per Mantova), l'Ass. Benedini, Murari (PD),

Brioni (PD), Linardi (PDL), Gianolio (Gruppo Misto), Riva Berni (Benedini per Mantova) e il Sig. Sindaco.

Durante la discussione, il Consigliere Acerbi presenta il seguente emendamento, modificativo dell'intero Statuto (in grassetto, le modifiche al testo dello Statuto proposto):

“STATUTO SOCIALE

TITOLO I

(Costituzione - Denominazione - Sede - Durata - Oggetto)

ARTICOLO 1 (denominazione e natura)

1. È corrente una società a responsabilità limitata a totale partecipazione pubblica denominata

“ASTER

AGENZIA SERVIZI AL TERRITORIO S.R.L.”

2. La Società è costituita ed opera in regime di affidamento diretto secondo il modello in house providing nell'ambito dei settori di competenza istituzionale degli enti locali indicati dal successivo art. 4., ai fini dello svolgimento, con caratteri di efficienza, efficacia ed economicità, dei servizi strumentali del Comune di Mantova e, nei limiti consentiti dalla legge, per l'esercizio esternalizzato delle funzioni amministrative del medesimo Comune.

ARTICOLO 2

(Sede)

1. La Società ha sede legale in Mantova all'indirizzo risultante da apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese.

2. Per deliberazione dell'Organo amministrativo potranno essere istituite o soppresse filiali, agenzie ed uffici in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti purché nel territorio del Comune di Mantova.

ARTICOLO 3

(Durata)

1. La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

ARTICOLO 4

(Oggetto)

1. La Società è struttura organizzativa del Comune di Mantova per lo svolgimento in forma unitaria e coordinata dei servizi strumentali e per l'esercizio delle funzioni amministrative di competenza del Comune medesimo relativamente all'organizzazione, gestione e realizzazione di sistemi per il controllo del traffico, della mobilità, della sicurezza e della sosta nonché agli interventi, sempre rientranti nelle loro finalità istituzionali, riguardanti la gestione degli immobili pubblici, la realizzazione e gestione di sistemi informatici, la gestione dell'impiantistica pubblicitaria, delle iniziative culturali e di promozione turistica del territorio e del servizio di notifica atti.

2. In particolare, l'attività di ASTER S.R.L. riguarda i seguenti settori di competenza del Comune di Mantova:

- gestione complessiva della mobilità, ivi compresi i parcheggi e la sosta, il controllo e la regolazione delle zone a traffico limitato, i sistemi specifici di mobilità a basso impatto ambientale (quali bike sharing, car sharing elettrico, gestione flotta auto comunali), i sistemi di gestione a basso impatto ambientale della logistica delle merci in area urbana, i sistemi di controllo e di sanzionamento delle infrazioni al codice della strada e di gestione delle attività amministrative connesse alla vigilanza urbana, le funzioni per il rilascio delle autorizzazioni al transito, alla sosta, all'occupazione di suolo pubblico, la sosta libera e regolamentata, le infrastrutture ed impianti per la sosta;
- gestione complessiva, ivi compresa la manutenzione anche straordinaria, degli immobili in proprietà degli enti locali, delle strade comunali, delle aree verdi, dell'impiantistica pubblicitaria, della segnaletica e degli arredi urbani;
- organizzazione e gestione di eventi culturali, gestione e presidio dei musei, gestione della vigilanza nonché della comunicazione culturale;
- gestione e realizzazione di sistemi Information Communication Technology connessi alle attività di cui ai precedenti alinea nonché strumentali ai rapporti istituzionali tra l'ente locale socio ed i cittadini;
- gestione servizio di notifica atti.

3. La Società è l'apparato dell'ente locale socio responsabile delle sopra elencate attività. Essa si occupa pertanto anche delle correlate funzioni e compiti di progettazione e realizzazione di impianti, opere e lavori, nel rispetto della specifica normativa applicabile ai gestori in house di servizi.

4. La Società effettua inoltre, nel rispetto della normativa vigente ed in particolare di quella in tema di organismi in house providing, attività di supporto all'ente locale socio:

- nelle attività di analisi, ricerca e studio sulla mobilità;

- nella costruzione di modelli e simulazioni;
- nelle attività di pianificazione e controllo del traffico e della mobilità pubblica;
- nella progettazione, realizzazione e gestione di servizi complementari al traffico [piani urbani del traffico, piani degli spostamenti (casa - posto di lavoro, casa - scuola, ecc.), rilevazioni della mobilità urbana ed extraurbana, ecc.);
- nella progettazione, realizzazione e/o gestione di reti, infrastrutture e di sistemi di mobilità;
- nelle attività dei Mobility Manager;
- nell'attività di informazione e di servizio all'utenza;
- nell'attività di autorizzazione e di controllo dell'installazione di impianti per la pubblicità;
- nelle attività di prevenzione della incidentalità stradale e di educazione stradale.

5. Nei limiti consentiti dall'ordinamento con riferimento ai soggetti in house providing:

- la Società può svolgere servizi presso enti locali non soci ed inoltre attività ad essa richieste da altri soggetti pubblici o privati;
- per il perseguimento dell'oggetto sociale, la Società può compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute utili e necessarie;

6. La società è in ogni caso vincolata a svolgere la parte più importante della propria attività e, comunque, per un ammontare non inferiore all'80% dei ricavi, per il Comune di Mantova e nel territorio di riferimento del Comune medesimo.

7. Alla Società è espressamente inibito l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento ai sensi del D.Lgs. 58/1998 e successive modifiche ed integrazioni ed ogni e qualsiasi altra attività riservata dalle leggi vigenti agli iscritti negli albi professionali o comunque sottoposta per legge a particolari autorizzazioni o abilitazioni.

8. La Società provvede agli appalti di lavori, servizi e forniture comunque connessi allo svolgimento dei servizi svolti in affidamento diretto, secondo le norme ed i principi specificamente applicabili alle società c.d. in house providing che espletano servizi strumentali e funzioni amministrative.

9. Resta fermo, fino alla sua persistente vigenza, quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 conv. dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248.

TITOLO II

(Capitale sociale - quote)

ARTICOLO 5

(Capitale)

1. Il capitale sociale è fissato in Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) ed è interamente detenuto dall'unico socio Comune di Mantova.

La società è pertanto a totale capitale pubblico, in conformità al modello in house providing. La quota del capitale pubblico non potrà mai essere inferiore al 100% (cento per cento) del capitale sociale per tutta la durata della società.

2. I soci di ASTER S.R.L. possono essere unicamente Comuni, Province, Comunità Montane, Unione di Comuni, Città Metropolitane, Consorzi di Comuni ex art. 31 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, che presentino profili di integrazioni territoriali e funzionali rispetto alle attività che la Società già svolge per i soci.

3. Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli artt. 2481 e seguenti del Codice civile. Salvo il caso di cui all'art. 2482-ter, gli aumenti di capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi con esclusione del diritto d'opzione; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 del Codice civile. Rimane fermo e inderogabile il vincolo di cui ai precedenti commi 1 e 2.

4. La Società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

5. La società può emettere titoli di debito.

6. L'emissione è assunta con deliberazione dell'assemblea dei soci nel rispetto del quorum deliberativo previsto per le modifiche dello statuto oppure in forza di delibera collegiale degli Amministratori.

7. I titoli di debito non potranno essere emessi per un importo eccedente complessivamente la somma dell'ammontare del capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato e non potrà avere durata superiore ad anni 10 (dieci).

ARTICOLO 6

(Domiciliazione)

1. Il domicilio dei soci e degli amministratori, per tutti i rapporti con la società, è, a tutti gli effetti, quello risultante dal Registro delle imprese.

2. Il socio e gli amministratori possono, con apposita comunicazione scritta, depositare presso la sede sociale il numero di fax e/o l'indirizzo di posta elettronica. Tali dati vengono

a cura dell'Organo Amministrativo annotati in un apposito registro tenuto a cura dell'Organo Amministrativo. Ogniquale volta la legge od il presente Statuto lo consentano, le convocazioni e le comunicazioni sociali potranno essere validamente effettuate indirizzandole indifferentemente o al domicilio o al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica come sopra specificati.

3. Eventuali variazioni di domicilio, del numero di fax e dell'indirizzo di posta elettronica dovranno essere comunicate dagli interessati alla società a mezzo di lettera raccomandata A.R.

TITOLO III

Esercizio del Controllo da parte dei soci

ARTICOLO 7

(Modalità del controllo analogo)

1. Il socio provvede all'esercizio del c.d. controllo analogo nei confronti della Società nei modi e nelle forme di cui al presente statuto ed in conformità agli appositi propri atti deliberativi. Il Controllo avviene secondo le modalità indicate dal presente Statuto.

2. Il socio provvede al c.d. controllo analogo attraverso:

a) il parere preventivo e vincolante del Consiglio comunale su:

- piano industriale della Società (costituito dal piano programma, dal bilancio economico di previsione pluriennale e dal bilancio economico di previsione annuale) ed altri eventuali documenti programmatici, compresi i piani di investimento di breve e lungo periodo;

- bilancio di sostenibilità ambientale sociale;

- codice etico;

- carta dei servizi;

b) l'invio preventivo al Sindaco, per la relativa autorizzazione, della proposta degli argomenti da porre all'ordine del giorno del Consiglio di amministrazione, che dovranno risultare coerenti con gli indirizzi strategici ed operativi di cui alla precedente lett. a);

c) il monitoraggio, controllo e indirizzo sui costi del personale da effettuare periodicamente a cura del settore individuato nelle apposite delibere di ciascun ente locale socio;

d) l'autorizzazione preventiva del Sindaco sul piano delle assunzioni e sue variazioni ed affidamenti incarichi;

e) l'approvazione del Consiglio Comunale dello Statuto societario, delle modifiche allo stesso e delle capitalizzazioni della Società e della emissione di titoli di debito e di quanto previsto per legge.

- f) la trasmissione di relazioni semestrali alla Giunta Comunale sullo stato di attuazione del bilancio di esercizio e andamento contratti di servizio con rilevate ed analizzate le cause degli scostamenti rispetto al budget;
- g) l'esercizio di poteri ispettivi diretti e concreti sia presso gli uffici della Società sia nei luoghi di svolgimento delle attività oggetto dei contratti di servizio da effettuare da parte delle strutture comunali preposte e di riferimento per il servizio stesso;
- h) la vigilanza e il monitoraggio sulle effettive esposizioni con istituti di credito da effettuare da parte del Settore Contabilità di ciascun Ente locale socio;
- i) l'analisi del grado di soddisfazione dell'utenza sui servizi erogati da verificare annualmente attraverso i "controlli qualità" del singolo Ente locale socio;
- l) la verifica delle condizioni di economicità del/dei contratto/i di servizio, mediante l'analisi dei costi sostenibili per l'erogazione dello/degli stesso/i da effettuare da parte della struttura comunale preposta;
- m) la verifica del rispetto delle norme del Codice dei Contratti pubblici e dei principi contabili in materia di acquisizione beni e servizi da effettuare da parte del competente Ufficio comunale.

TITOLO IV (Assemblea)

ARTICOLO 8

(Decisioni del socio)

1. Le decisioni del socio sono sempre adottate mediante deliberazione assembleare assunta ai sensi dell'art. 2479 bis del Codice Civile e di quanto disposto dal presente Statuto.
2. La convocazione dell'Assemblea è effettuata dall'Organo Amministrativo, nel caso di decisioni aventi ad oggetto quanto al successivo art. 16 oppure negli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto oppure ancora quando lo richiedono uno o più amministratori od il socio.
3. L'Assemblea deve essere convocata presso la sede della Società. Tuttavia può venire convocata anche in luogo diverso, purchè in Provincia di Mantova.
4. L'Assemblea della società deve essere convocata almeno due volte l'anno:
 - entro il mese di dicembre dell'esercizio in corso per l'approvazione del bilancio preventivo e degli altri documenti programmatici relativi all'esercizio successivo;

- nei termini di legge per l'approvazione del bilancio di esercizio nonché al fine delle competenze di cui al successivo art. 11, comma 3.

ARTICOLO 9

(Convocazione)

1. L'Assemblea è convocata dall'Organo amministrativo, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con qualsiasi altro mezzo che consenta la verifica della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo) spedita al socio almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea al domicilio risultante dal registro di cui al precedente 6.2.
2. In caso di inattività o impossibilità dell'Organo amministrativo, l'Assemblea può essere convocata dall'Organo di controllo oppure dal socio.
3. La convocazione indica il luogo, il giorno, il mese, l'anno, l'ora e l'elenco delle materie da trattare. Può essere fissato il giorno e l'ora della seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno della prima.
4. Sono tuttavia valide le Assemblee, anche non convocate secondo le modalità sopra stabilite, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e tutti i componenti dell'Organo amministrativo e i sindaci, se nominati, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Se i componenti dell'Organo amministrativo o di controllo, qualora nominati, non partecipino personalmente all'Assemblea, devono rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale confermano di essere stati informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. Le decisioni dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate ai componenti dell'Organo amministrativo e ai sindaci che sono rimasti assenti.

ARTICOLO 10

(Svolgimento dell'Assemblea)

1. Per essere ammessi all'Assemblea, i soci devono essere iscritti nel Registro delle imprese e presentare l'avviso di ammissione inviato dalla Società.
2. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico ovvero, in caso di costituzione del Consiglio di amministrazione, dal Presidente del Consiglio medesimo o, in assenza o in caso di impedimento di questi, dal Vice Presidente. In caso di assenza o di impedimento

dell'Amministratore unico o del Vice Presidente, l'Assemblea designa tra gli intervenuti la persona incaricata di presiederla.

3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea stessa, verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dei lavori, accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve esser dato conto nel verbale.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono formalizzate in apposito verbale. Il Presidente, consenziente l'Assemblea, nomina un segretario anche non socio con la funzione di redigere il verbale dell'Assemblea. Il verbale viene firmato dal Presidente e dal segretario verbalizzante. Nei casi previsti dalla legge o a richiesta dell'Organo Amministrativo, il verbale è redatto da un notaio; anche se redatto per atto pubblico, il verbale dovrà, senza indugio, essere trascritto nel libro delle decisioni dei soci.

5. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

6. E' consentito l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

ARTICOLO 11

(Competenze dell'Assemblea)

1. Nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 7, sono riservate alla competenza dell'Assemblea:

- a) l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio preventivo nonché del bilancio di sostenibilità ambientale-sociale;
- b) l'approvazione del Piano industriale annuale e pluriennale;
- c) l'approvazione dei budget annuali e pluriennali;
- d) l'esame e l'approvazione della Relazione di cui all'art. 15 del presente statuto;

- e) deliberare sulla responsabilità dei componenti dell'Organo amministrativo e dell'organo di controllo;
- f) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) la destinazione degli utili ivi compresa la loro distribuzione;
- h) la deliberazione degli schemi tipo dei contratti di servizio e delle relative modificazioni, cui l'Organo amministrativo deve attenersi in sede di approvazione del contratto di servizio con ciascun Comune socio ai sensi dell'articolo 21 del presente Statuto;
- i) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- l) le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- m) autorizzare gli interventi di importo superiore a euro 250.000,00 (duecentocinquantamila, zero zero) relativi alle dotazioni patrimoniali;
- n) autorizzare l'acquisto, la permuta e l'alienazione di beni immobili nonché la costituzione, modificazione ed estinzione di diritti reali immobiliari;
- o) autorizzare la costituzione di ipoteche su beni immobili sociali nonché il rilascio di avalli e fideiussioni a garanzia di obbligazioni di terzi;
- p) autorizzare l'assunzione di finanziamenti o mutui ipotecari;
- q) autorizzare l'emissione di pagherò cambiari e l'accettazione di tratte passive;
- r) autorizzare ogni operazione societaria che importi un impegno finanziario per la Società superiore al 25% (venticinque per cento) del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato;
- s) autorizzare l'acquisizione, la cessione e la dismissione di rami d'azienda per l'esercizio dei servizi affidati dagli Enti locali;
- t) autorizzare le acquisizioni e le cessioni di partecipazioni di qualsiasi importo;
- u) la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione;
- v) le decisioni sugli argomenti che uno o più membri dell'Organo amministrativo o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla sua approvazione;
- z) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo Statuto alla competenza dell'Assemblea.
- 2. L'Assemblea verifica lo stato di attuazione, da parte della Società, degli obiettivi risultanti dalle delibere di cui al precedente comma 2, attuando in tal modo il controllo sull'attività della Società.

- Laddove l'Assemblea ravvisi scostamenti rispetto ai predetti obiettivi, propone le misure conseguenti che devono venire recepite ed attuate, per quanto di rispettiva competenza, dagli altri organi della società.

- 3 L'Assemblea può richiedere agli altri organi della Società la trasmissione di tutti gli atti e informazioni indispensabili all'esercizio dei propri compiti e funzioni.

-

- TITOLO V

- (Amministrazione della Società)

ARTICOLO 12

(Struttura dell'Organo amministrativo)

1. La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dell'Assemblea da un Amministratore unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da n. 3 (tre) componenti, nel rispetto delle eventuali norme riguardanti l'Organo amministrativo di una società in house providing.

La scelta della struttura dell'Organo amministrativo, il numero, la nomina e la revoca, il compenso dei componenti dell'Organo amministrativo nonché la nomina e revoca del Presidente del Consiglio di amministrazione avvengono per espressa e diretta designazione del socio Comune di Mantova.

2. Ai fini del presente statuto, per Organo amministrativo si intende l'Amministratore unico ovvero il Consiglio di amministrazione.

3. Ai componenti dell'Organo Amministrativo spetta:

a) il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio;

- b) un compenso determinato dall'Assemblea, se ed in quanto spettanti.

4. I componenti dell'Organo amministrativo sono soggetti al rispetto di quanto previsto degli artt. 2390, 2391 e 2392 del Codice Civile.

ARTICOLO 13

(Durata della carica, revoca, cessazione)

1. I componenti dell'Organo amministrativo durano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

2. La cessazione dall'ufficio dei componenti dell'Organo amministrativo e la loro sostituzione sono regolate a norma di legge e di Statuto; la non giustificata assenza per tre volte consecutive alle adunanze comporta l'automatica decadenza dalla carica e la loro

sostituzione. Si applicano nei confronti degli amministratori le disposizioni di cui all'articolo 2449 C.C.

3. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo amministrativo è stato ricostituito.

4. Se, prima della scadenza di cui al comma 1, vengono a mancare uno o più componenti dell'Organo amministrativo, essi vengono sostituiti mediante designazione diretta del Comune di Mantova. I nuovi designati rimangono in carica per lo stesso tempo previsto per i componenti che sostituiscono.

5. In caso di nomina del Consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri, decade l'intero Consiglio di amministrazione. I consiglieri rimanenti devono, entro dieci giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo Organo amministrativo; nel frattempo essi possono compiere le sole operazioni di ordinaria amministrazione.

ARTICOLO 14

(Riunioni e deliberazioni del Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna, sia nella sede della Società sia altrove purché nella Provincia di Mantova, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno un amministratore o dal Collegio Sindacale. Il Consiglio si riunisce, comunque, almeno ogni tre mesi.

2. Nel rispetto dell'art. 7, comma 2, lett. b) del presente statuto, il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente mediante comunicazione scritta indicante la data, il luogo e l'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

3. La comunicazione di convocazione è inviata a tutti i componenti del Consiglio di amministrazione e ai componenti dell'eventuale Organo di controllo, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione e, in caso di particolare urgenza, almeno ventiquattrore prima. La comunicazione può essere inviata anche a mezzo telefax o posta elettronica al recapito fornito in precedenza dall'interessato e annotato nel libro delle decisioni dell'Organo amministrativo; in caso di impossibilità o inattività del Presidente, il Consiglio viene convocato da uno qualsiasi degli amministratori.

4. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri dell'eventuale Organo di controllo.

5. I consiglieri non possono farsi rappresentare alle sedute.
6. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente dal Vice Presidente e, in caso di assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano di età.
7. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. Ogni consigliere dispone di un voto.
8. Il Consiglio di amministrazione nomina un segretario, anche estraneo al Consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al Presidente. Di norma il segretario coincide con il Direttore Generale ove nominato.
9. Le decisioni del Consiglio di amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto da ciascuno degli amministratori. In tal caso, uno degli amministratori comunica a tutti gli altri il testo della decisione proposta, fissando un termine non inferiore a 8 (otto) giorni entro il quale ciascuno deve far pervenire presso la sede l'eventuale consenso alla stessa. In caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato. Dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla Società.
10. Il Consiglio di amministrazione deve sempre riunirsi per l'approvazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla legge.

ARTICOLO 15

(Poteri dell'organo amministrativo)

1. L'Organo amministrativo è investito della gestione della Società e ha facoltà di compiere tutti gli atti che non rientrino nelle competenze che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea, nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi fissati dai soci ai sensi degli artt. 12 e 16 del presente Statuto.
2. L'Organo amministrativo approva i contratti di servizio ed il loro aggiornamento annuale, nonché la carta dei servizi ed ancora il Codice etico nel rispetto delle deliberazioni dei Soci e dell'Assemblea previste rispettivamente all'art. 12 e all'art. 16 del presente statuto.
3. L'Organo amministrativo adotta i Regolamenti che ritiene necessari al buon funzionamento della Società.

4. L'Organo amministrativo può rilasciare anche ad estranei procure e procure speciali per la trattazione e l'esecuzione di determinati atti e categorie di atti relativi alla gestione sociale, stabilendo poteri e compensi.

5. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie funzioni ad uno o più membri determinandone i poteri. L'Amministratore delegato, che il Consiglio di amministrazione può nominare all'unanimità tra i suoi componenti, avrà tutti i poteri risultanti dalla delega, con i limiti stabiliti dalla stessa in conformità alla legge. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2423, 2443, 2446, 2447 del Codice civile.

6. L'Organo amministrativo approva entro il 30 settembre di ogni anno una relazione sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le dimensioni o per le questioni affrontate, della Società e delle sue controllate, collegate e partecipate, che il Presidente o l'Amministratore unico trasmette all'Assemblea per l'esame ed approvazione previsti dall'art. 11 del presente statuto. Nella relazione è inoltre evidenziato lo stato di attuazione degli obiettivi rispetto alla programmazione approvata dai soci ai sensi dell'art. 11 del presente statuto.

ARTICOLO 16

(Rappresentanza della Società)

1. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore unico è attribuita la rappresentanza della Società con firma libera per l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio, ogni qualvolta non si sia deliberato diversamente.

2. Il Presidente o l'Amministratore unico, inoltre, rappresenta la Società in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizio di revocazione e cassazione, e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

3. Nei limiti dei poteri conferiti all'atto della nomina, i poteri, le competenze, la rappresentanza e la firma in nome e per conto della Società, spettano anche all'Amministratore delegato, al Direttore Generale, agli institori e ai procuratori.

TITOLO VI

(Direzione della Società)

ARTICOLO 17

(Direttore generale)

1. Agli uffici della Società può essere preposto un Direttore generale nominato dall'Organo amministrativo.
2. La durata dell'incarico non può superare i tre anni ed è rinnovabile. Tre mesi prima della scadenza contrattuale, l'Organo amministrativo delibera circa la cessazione o la conferma in carica del Direttore Generale. La deliberazione di cessazione o conferma deve essere presa dalla maggioranza assoluta dei membri in carica del Consiglio di amministrazione.
3. Al Direttore Generale è demandata l'attuazione dei deliberati dell'Organo amministrativo e dell'Assemblea.
4. L'Organo amministrativo può delegare, rilasciando anche procura, i compiti che dovranno essere svolti dal medesimo.

TITOLO VII

(Collegio Sindacale e Controllo Contabile)

ARTICOLO 18

(Organo di controllo)

1. Quale organo di controllo il Comune di Mantova può eventualmente direttamente designare, alternativamente, un Sindaco, ovvero un Revisore.
2. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 C.C., la revisione legale dei conti può essere esercitata alternativamente o dal Sindaco o da un Revisore Contabile o da una Società di Revisione nominati e funzionanti nel rispetto della normativa dettata in tema di controllo delle società per azioni.
3. Il Sindaco è designato ai sensi del precedente comma 1, ove così decida il Comune di Mantova ovvero la nomina sia obbligatoria per legge, per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dal Comune di Mantova. Esso resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione di approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione del Sindaco per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Comune di Mantova designa il nuovo Sindaco. Il Sindaco è rieleggibile.
4. Non possono essere nominati alla carica di Sindaco e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 cod. civ.
5. Il Sindaco può essere revocato solo per giusta causa e con decisione del socio che lo ha designato. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

6. Il Sindaco ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403/bis cod.civ. e, quando esercita anche la revisione legale dei conti, dovrà essere un Revisore Contabile iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 cod. civ.

7. La retribuzione annuale del Sindaco è determinata dal socio che lo ha designato per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

8. Delle decisioni del Sindaco deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel Libro delle decisioni del Sindaco e da lui sottoscritto.

Il Sindaco deve assistere alle adunanze delle assemblee e alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

9. Il socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al Sindaco, lo stesso deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea.

Si applica la disposizione di all'art. 2409 cod.civ.

10. Quando la revisione legale di conti sia obbligatoria, il Revisore Contabile è scelto tra gli iscritti nell'apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

11. Non può essere nominato alla carica di Revisore e, se nominato, decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 cod. civ.

12. Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

13. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

14. L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

TITOLO VIII (Bilancio ed utili)

ARTICOLO 19 (Esercizio sociale)

1. L'esercizio sociale termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ciascun esercizio, l'Organo amministrativo procede alla formazione del bilancio di esercizio a norma di legge, da sottoporre entro i termini, assieme alla relazione del Collegio sindacale ove costituito, all'approvazione dell'Assemblea.

ARTICOLO 20

(Destinazione degli utili)

1. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione dell'utile netto di esercizio, previo accantonamento di una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) di esso da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il limite previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

TITOLO IX

(Scioglimento e liquidazione)

ARTICOLO 21

(Cause di liquidazione della Società)

1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge e in particolare:

- 1) per il decorso del termine;
- 2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'Assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- 3) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'Assemblea;
- 4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'art. 2482-ter del Codice civile;
- 5) nell'ipotesi prevista dall'art. 2473 del Codice civile;
- 6) per deliberazione dell'Assemblea;
- 7) per le altre cause previste dalla legge.

2. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'Organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di dieci giorni dal loro verificarsi.

3. L'assemblea, convocata dall'Organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;

- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

TITOLO X
(Disposizioni finali)

ARTICOLO 22
(Disposizione di chiusura)

1. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.”

Tale emendamento - con il parere favorevole della Dr.ssa Sposito, che precisa che l'emissione dei titoli di debito deve essere previa Deliberazione Consiliare – e viene approvato a maggioranza di voti, espressi palesemente con votazione elettronica: VOTI FAVOREVOLI n. 19, VOTI CONTRARI n. 7 e VOTI ASTENUTI n. 4.

Il Presidente Longfils legge il seguente emendamento presentato dal Consigliere Zanazzi: Nel deliberato dopo “DI APPROVARE....omissis del presente atto”, aggiungere: *“Di assumere in Aster srl personale a tempo indeterminato solo con concorso ad evidenza pubblica”* .

Tale emendamento, posto in votazione, è approvato a maggioranza di voti, espressi palesemente con votazione elettronica: VOTI FAVOREVOLI n. 25, VOTI CONTRARI n. 4 e VOTI ASTENUTI n. 1.

Anche il Consigliere Giatti, durante la discussione, presenta i seguenti sei emendamenti che verranno poi ritirati e ripresentati dal Consigliere Murari:

Emendamento n. 1

“Sostituzione dell’articolo 17 dello Statuto <<Struttura dell’Organo Amministrativo>> con il seguente articolo:

- 1. La società è amministrata da un Amministratore unico, nel rispetto delle eventuali norme riguardanti l'Organo amministrativo di una società in house providing.*
- 2. Ai fini del presente Statuto, per Organo amministrativo si intende l'Amministratore unico.*
- 3. All'Organo Amministrativo spetta:*
 - a) il rimborso delle spese sostenute in ragione del suo ufficio;*
 - b) un compenso pari al 30% di quello previsto per il Sindaco, se ed in quanto spettante.*
- 4. L'Organo amministrativo è soggetto al rispetto di quanto previsto degli artt. 2390, 2391 e 2392 del Codice Civile.”*

Tale emendamento, posto in votazione, è respinto a maggioranza di voti, espressi palesemente con votazione elettronica: VOTI FAVOREVOLI n. 10, VOTI CONTRARI n. 17 e VOTI ASTENUTI n. 3.

Emendamento n. 2

“Sostituzione dell’articolo 18 dello Statuto <<Durata della carica, revoca, cessazione>> con il seguente articolo:

- 1. L'Organo amministrativo dura in carica per 3 (tre) esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Esso è rieleggibile.*

2. *La cessazione dell'Organo amministrativo e la sua sostituzione sono regolate a norma di legge e di Statuto; la non giustificata assenza per tre volte consecutive alle adunanze comporta l'automatica decadenza dalla carica e la sua sostituzione.*
3. *La cessazione dell'Organo amministrativo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo amministrativo è stato ricostituito”.*

Tale emendamento, posto in votazione, è respinto a maggioranza di voti, espressi palesemente con votazione elettronica: VOTI FAVOREVOLI n. 8, VOTI CONTRARI n. 18 e VOTI ASTENUTI n. 4.

Emendamento n. 3

“L’abrogazione dell’articolo 19 dello Statuto << Riunioni e deliberazioni del Consiglio di amministrazione >>.”

Tale emendamento, posto in votazione è respinto a maggioranza di voti, espressi palesemente con votazione elettronica: VOTI FAVOREVOLI n. 10, VOTI CONTRARI n. 17 e VOTI ASTENUTI n. 3.

Emendamento n. 4

“Sostituzione del comma 6 dell’articolo 20 << Poteri dell’organo amministrativo >> con il seguente comma:

L’Organo amministrativo approva entro il 30 settembre di ogni anno una relazione sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le dimensioni o per le questioni affrontate, della Società e delle sue controllate, collegate e partecipate, che l’Amministratore unico trasmette all’Assemblea per l’esame ed approvazione previste dall’art. 16 del presente statuto. Nella relazione è inoltre evidenziato lo stato di attuazione degli obiettivi rispetto alla programmazione approvata dai soci ai sensi dell’art. 16 del presente statuto”.

Tale emendamento, posto in votazione, è respinto a maggioranza di voti, espressi palesemente con votazione elettronica: VOTI FAVOREVOLI n. 10, VOTI CONTRARI n. 18 e VOTI ASTENUTI n. 2.

Emendamento n. 5

“Sostituzione dell’articolo 21 dello Statuto << Rappresentanza della Società >> con il seguente articolo:

1. *All’Amministratore unico è attribuita la rappresentanza della Società con firma libera per l’esecuzione di tutte le deliberazioni, ogni qualvolta non si sia deliberato diversamente.*
2. *L’Amministratore unico, inoltre, rappresenta la Società in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizio di revocazione e cassazione, e di nominare all’uopo avvocati e procuratori alle liti.*
3. *Nei limiti dei poteri conferiti all’atto della nomina, i poteri, le competenze, la rappresentanza e la firma in nome e per conto della Società, spettano anche al Direttore Generale, agli institori e ai procuratori.”*

Tale emendamento, posto in votazione è respinto a maggioranza di voti, espressi palesemente con votazione elettronica: VOTI FAVOREVOLI n. 10, VOTI CONTRARI n. 17 e VOTI ASTENUTI n. 3.

Emendamento n. 6

Sostituzione del comma 2, articolo 22, “Direttore generale” e del comma 3, articolo 26, dello Statuto “Cause di liquidazione della Società”, con i seguenti commi:

comma 2 articolo 22:

La durata dell'incarico non può superare i tre anni ed è rinnovabile. Tre mesi prima della scadenza contrattuale l'Organo amministrativo delibera circa la cessazione o la conferma in carica del Direttore Generale.

comma 3 articolo 26:

L'assemblea, convocata dall'Organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- *il numero dei liquidatori;*
- *in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio;*
- *a chi spetta la rappresentanza della società;*
- *i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;*
- *gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.*

Tale emendamento, posto in votazione, è respinto a maggioranza di voti, espressi palesemente con votazione elettronica: VOTI FAVOREVOLI n. 9, VOTI CONTRARI n. 18 e VOTI ASTENUTI n. 3.

Infine, la proposta di Statuto emendata (**Allegato 1**), viene posta ai voti ed è approvata a maggioranza di voti espressi palesemente con votazione elettronica:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 31

Consiglieri votanti n. 28

Voti favorevoli: n. 20

Il Sindaco Sodano Nicola e i Consiglieri: Acerbi Carlo, Badalucco Caterina, Baschieri Pier-Luigi, Benedini Viviano, Bergamaschi Davide, Bettoni Alfredo, Bombonati Gianni, Comini Tiziano, Dall'Oglio Celestino, Ferrazzi Pietro, Germiniasi Marco, Giatti Giacomo, Linardi Alfonso, Longfils Giuliano, Mazzoni Enzo, Riva Berni Sebastiano, Simeoni Carlo, Spallanzani Stefano, Spinoni Sonia

Voti contrari: n. 8

Consiglieri: Banzi Fausto, Brioni Fiorenza, Martinelli Nicola, Murari Andrea, Piva Doriano, Romano Carlo, Stermieri Dino, Zecchini Benedetta

Astenuti: n. 3

Consiglieri: Ciliegi Sergio, de Marchi Luca, Zanazzi Francesco

Risultano assenti i Consiglieri Allegretti Massimo, Bettoni Luigia, Bondioli Bettinelli Claudio, Buvoli Giovanni, Campisi Matteo, Ghirardini Marco, Gianolio Paolo, Gorgati Andrea, Nicolini Giuseppe, Zaniboni Antonino.

UO/IZ/



COMUNE DI MANTOVA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Giunta/Consiglio

OGGETTO: Approvazione del nuovo Statuto di "ASTER - Agenzia Servizi al Territorio Srl"

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere FAVOREVOLE .

Mantova, 07.02.2012

Il Responsabile
AI - Affari Generali e Istituzionali
SPOSITO ANNAMARIA
(Firmato Digitalmente)

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

(Costituzione - Denominazione - Sede - Durata - Oggetto)

ARTICOLO 1 (denominazione e natura)

1. È corrente una società a responsabilità limitata a totale partecipazione pubblica denominata

“ASTER

AGENZIA SERVIZI AL TERRITORIO S.R.L.”

2. La Società è costituita ed opera in regime di affidamento diretto secondo il modello in house providing nell'ambito dei settori di competenza istituzionale degli enti locali indicati dal successivo art. 4., ai fini dello svolgimento, con caratteri di efficienza, efficacia ed economicità, dei servizi strumentali del Comune di Mantova e, nei limiti consentiti dalla legge, per l'esercizio esternalizzato delle funzioni amministrative del medesimo Comune.

ARTICOLO 2

(Sede)

1. La Società ha sede legale in Mantova all'indirizzo risultante da apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese.

2. Per deliberazione dell'Organo amministrativo potranno essere istituite o sopresse filiali, agenzie ed uffici in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti purché nel territorio del Comune di Mantova.

ARTICOLO 3

(Durata)

1. La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

ARTICOLO 4

(Oggetto)

1. La Società è struttura organizzativa del Comune di Mantova per lo svolgimento in forma unitaria e coordinata dei servizi strumentali e per l'esercizio delle funzioni amministrative di

competenza del Comune medesimo relativamente all'organizzazione, gestione e realizzazione di sistemi per il controllo del traffico, della mobilità, della sicurezza e della sosta nonché agli interventi, sempre rientranti nelle loro finalità istituzionali, riguardanti la gestione degli immobili pubblici, la realizzazione e gestione di sistemi informatici, la gestione dell'impiantistica pubblicitaria, delle iniziative culturali e di promozione turistica del territorio e del servizio di notifica atti.

2. In particolare, l'attività di ASTER S.R.L. riguarda i seguenti settori di competenza del Comune di Mantova:

- gestione complessiva della mobilità, ivi compresi i parcheggi e la sosta, il controllo e la regolazione delle zone a traffico limitato, i sistemi specifici di mobilità a basso impatto ambientale (quali bike sharing, car sharing elettrico, gestione flotta auto comunali), i sistemi di gestione a basso impatto ambientale della logistica delle merci in area urbana, i sistemi di controllo e di sanzionamento delle infrazioni al codice della strada e di gestione delle attività amministrative connesse alla vigilanza urbana, le funzioni per il rilascio delle autorizzazioni al transito, alla sosta, all'occupazione di suolo pubblico, la sosta libera e regolamentata, le infrastrutture ed impianti per la sosta;
- gestione complessiva, ivi compresa la manutenzione anche straordinaria, degli immobili in proprietà degli enti locali, delle strade comunali, delle aree verdi, dell'impiantistica pubblicitaria, della segnaletica e degli arredi urbani;
- organizzazione e gestione di eventi culturali, gestione e presidio dei musei, gestione della vigilanza nonché della comunicazione culturale;
- gestione e realizzazione di sistemi Information Communication Technology connessi alle attività di cui ai precedenti alinea nonché strumentali ai rapporti istituzionali tra l'ente locale socio ed i cittadini;
- gestione servizio di notifica atti.

3. La Società è l'apparato dell'ente locale socio responsabile delle sopra elencate attività. Essa si occupa pertanto anche delle correlate funzioni e compiti di progettazione e realizzazione di impianti, opere e lavori, nel rispetto della specifica normativa applicabile ai gestori in house di servizi.

4. La Società effettua inoltre, nel rispetto della normativa vigente ed in particolare di quella in tema di organismi in house providing, attività di supporto all'ente locale socio:

- nelle attività di analisi, ricerca e studio sulla mobilità;
- nella costruzione di modelli e simulazioni;
- nelle attività di pianificazione e controllo del traffico e della mobilità pubblica;

- nella progettazione, realizzazione e gestione di servizi complementari al traffico [piani urbani del traffico, piani degli spostamenti (casa - posto di lavoro, casa - scuola, ecc.), rilevazioni della mobilità urbana ed extraurbana, ecc.);
- nella progettazione, realizzazione e/o gestione di reti, infrastrutture e di sistemi di mobilità;
- nelle attività dei Mobility Manager;
- nell'attività di informazione e di servizio all'utenza;
- nell'attività di autorizzazione e di controllo dell'installazione di impianti per la pubblicità;
- nelle attività di prevenzione della incidentalità stradale e di educazione stradale.

5. Nei limiti consentiti dall'ordinamento con riferimento ai soggetti in house providing:

- la Società può svolgere servizi presso enti locali non soci ed inoltre attività ad essa richieste da altri soggetti pubblici o privati;
- per il perseguimento dell'oggetto sociale, la Società può compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute utili e necessarie;

- 6. La società è in ogni caso vincolata a svolgere la parte più importante della propria attività e, comunque, per un ammontare non inferiore all'80% dei ricavi, per il Comune di Mantova e nel territorio di riferimento del Comune medesimo.

- 7. Alla Società è espressamente inibito l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento ai sensi del D.Lgs. 58/1998 e successive modifiche ed integrazioni ed ogni e qualsiasi altra attività riservata dalle leggi vigenti agli iscritti negli albi professionali o comunque sottoposta per legge a particolari autorizzazioni o abilitazioni.

- 8. La Società provvede agli appalti di lavori, servizi e forniture comunque connessi allo svolgimento dei servizi svolti in affidamento diretto, secondo le norme ed i principi specificamente applicabili alle società c.d. in house providing che espletano servizi strumentali e funzioni amministrative.

- 9. Resta fermo, fino alla sua persistente vigenza, quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 conv. dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248.

TITOLO II

(Capitale sociale - quote)

ARTICOLO 5

(Capitale)

1. Il capitale sociale è fissato in Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) ed è

interamente detenuto dall'unico socio Comune di Mantova.

La società è pertanto a totale capitale pubblico, in conformità al modello in house providing. La quota del capitale pubblico non potrà mai essere inferiore al 100% (cento per cento) del capitale sociale per tutta la durata della società.

2. I soci di ASTER S.R.L. possono essere unicamente Comuni, Province, Comunità Montane, Unione di Comuni, Città Metropolitane, Consorzi di Comuni ex art. 31 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, che presentino profili di integrazioni territoriali e funzionali rispetto alle attività che la Società già svolge per i soci.

3. Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli artt. 2481 e seguenti del Codice civile. Salvo il caso di cui all'art. 2482-ter, gli aumenti di capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi con esclusione del diritto d'opzione; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 del Codice civile. Rimane fermo e inderogabile il vincolo di cui ai precedenti commi 1 e 2.

4. La Società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

5. La società può emettere titoli di debito, previa Deliberazione Consiliare.

6. L'emissione è assunta con deliberazione dell'assemblea dei soci nel rispetto del quorum deliberativo previsto per le modifiche dello statuto oppure in forza di delibera collegiale degli Amministratori.

7. I titoli di debito non potranno essere emessi per un importo eccedente complessivamente la somma dell'ammontare del capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato e non potrà avere durata superiore ad anni 10 (dieci).

ARTICOLO 6

(Domiciliazione)

1. Il domicilio dei soci e degli amministratori, per tutti i rapporti con la società, è, a tutti gli effetti, quello risultante dal Registro delle imprese.

2. Il socio e gli amministratori possono, con apposita comunicazione scritta, depositare presso la sede sociale il numero di fax e/o l'indirizzo di posta elettronica. Tali dati vengono a cura dell'Organo Amministrativo annotati in un apposito registro tenuto a cura dell'Organo Amministrativo. Ogniquale volta la legge od il presente Statuto lo consentano, le

convocazioni e le comunicazioni sociali potranno essere validamente effettuate indirizzandole indifferentemente o al domicilio o al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica come sopra specificati.

3. Eventuali variazioni di domicilio, del numero di fax e dell'indirizzo di posta elettronica dovranno essere comunicate dagli interessati alla società a mezzo di lettera raccomandata A.R.

TITOLO III

Esercizio del Controllo da parte dei soci

ARTICOLO 7

(Modalità del controllo analogo)

1. Il socio provvede all'esercizio del c.d. controllo analogo nei confronti della Società nei modi e nelle forme di cui al presente statuto ed in conformità agli appositi propri atti deliberativi. Il Controllo avviene secondo le modalità indicate dal presente Statuto.

2. Il socio provvede al c.d. controllo analogo attraverso:

a) il parere preventivo e vincolante del Consiglio comunale su:

- piano industriale della Società (costituito dal piano programma, dal bilancio economico di previsione pluriennale e dal bilancio economico di previsione annuale) ed altri eventuali documenti programmatici, compresi i piani di investimento di breve e lungo periodo;
- bilancio di sostenibilità ambientale sociale;
- codice etico;
- carta dei servizi;

b) l'invio preventivo al Sindaco, per la relativa autorizzazione, della proposta degli argomenti da porre all'ordine del giorno del Consiglio di amministrazione, che dovranno risultare coerenti con gli indirizzi strategici ed operativi di cui alla precedente lett. a);

c) il monitoraggio, controllo e indirizzo sui costi del personale da effettuare periodicamente a cura del settore individuato nelle apposite delibere di ciascun ente locale socio;

d) l'autorizzazione preventiva del Sindaco sul piano delle assunzioni e sue variazioni ed affidamenti incarichi;

e) l'approvazione del Consiglio Comunale dello Statuto societario, delle modifiche allo stesso e delle capitalizzazioni della Società e della emissione di titoli di debito e di quanto previsto per legge.

f) la trasmissione di relazioni semestrali alla Giunta Comunale sullo stato di attuazione del bilancio di esercizio e andamento contratti di servizio con rilevate ed analizzate le cause degli scostamenti rispetto al budget;

- g) l'esercizio di poteri ispettivi diretti e concreti sia presso gli uffici della Società sia nei luoghi di svolgimento delle attività oggetto dei contratti di servizio da effettuare da parte delle strutture comunali preposte e di riferimento per il servizio stesso;
- h) la vigilanza e il monitoraggio sulle effettive esposizioni con istituti di credito da effettuare da parte del Settore Contabilità di ciascun Ente locale socio;
- i) l'analisi del grado di soddisfazione dell'utenza sui servizi erogati da verificare annualmente attraverso i "controlli qualità" del singolo Ente locale socio;
- l) la verifica delle condizioni di economicità del/dei contratto/i di servizio, mediante l'analisi dei costi sostenibili per l'erogazione dello/degli stesso/i da effettuare da parte della struttura comunale preposta;
- m) la verifica del rispetto delle norme del Codice dei Contratti pubblici e dei principi contabili in materia di acquisizione beni e servizi da effettuare da parte del competente Ufficio comunale.

TITOLO IV (Assemblea)

ARTICOLO 8

(Decisioni del socio)

1. Le decisioni del socio sono sempre adottate mediante deliberazione assembleare assunta ai sensi dell'art. 2479 bis del Codice Civile e di quanto disposto dal presente Statuto.
2. La convocazione dell'Assemblea è effettuata dall'Organo Amministrativo, nel caso di decisioni aventi ad oggetto quanto al successivo art. 16 oppure negli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto oppure ancora quando lo richiedono uno o più amministratori od il socio.
3. L'Assemblea deve essere convocata presso la sede della Società. Tuttavia può venire convocata anche in luogo diverso, purchè in Provincia di Mantova.
4. L'Assemblea della società deve essere convocata almeno due volte l'anno:
 - entro il mese di dicembre dell'esercizio in corso per l'approvazione del bilancio preventivo e degli altri documenti programmatici relativi all'esercizio successivo;
 - nei termini di legge per l'approvazione del bilancio di esercizio nonché al fine delle competenze di cui al successivo art. 11, comma 3.

ARTICOLO 9

(Convocazione)

1. L'Assemblea è convocata dall'Organo amministrativo, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con qualsiasi altro mezzo che consenta la verifica della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo) spedita al socio almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea al domicilio risultante dal registro di cui al precedente 6.2.
2. In caso di inattività o impossibilità dell'Organo amministrativo, l'Assemblea può essere convocata dall'Organo di controllo oppure dal socio.
3. La convocazione indica il luogo, il giorno, il mese, l'anno, l'ora e l'elenco delle materie da trattare. Può essere fissato il giorno e l'ora della seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno della prima.
4. Sono tuttavia valide le Assemblee, anche non convocate secondo le modalità sopra stabilite, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e tutti i componenti dell'Organo amministrativo e i sindaci, se nominati, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Se i componenti dell'Organo amministrativo o di controllo, qualora nominati, non partecipino personalmente all'Assemblea, devono rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale confermano di essere stati informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. Le decisioni dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate ai componenti dell'Organo amministrativo e ai sindaci che sono rimasti assenti.

ARTICOLO 10

(Svolgimento dell'Assemblea)

1. Per essere ammessi all'Assemblea, i soci devono essere iscritti nel Registro delle imprese e presentare l'avviso di ammissione inviato dalla Società.
2. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico ovvero, in caso di costituzione del Consiglio di amministrazione, dal Presidente del Consiglio medesimo o, in assenza o in caso di impedimento di questi, dal Vice Presidente. In caso di assenza o di impedimento dell'Amministratore unico o del Vice Presidente, l'Assemblea designa tra gli intervenuti la persona incaricata di presiederla.
3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea stessa, verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei

presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dei lavori, accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve esser dato conto nel verbale.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono formalizzate in apposito verbale. Il Presidente, consenziente l'Assemblea, nomina un segretario anche non socio con la funzione di redigere il verbale dell'Assemblea. Il verbale viene firmato dal Presidente e dal segretario verbalizzante. Nei casi previsti dalla legge o a richiesta dell'Organo Amministrativo, il verbale è redatto da un notaio; anche se redatto per atto pubblico, il verbale dovrà, senza indugio, essere trascritto nel libro delle decisioni dei soci.

5. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

6. E' consentito l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

ARTICOLO 11

(Competenze dell'Assemblea)

1. Nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 7, sono riservate alla competenza dell'Assemblea:

- a) l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio preventivo nonché del bilancio di sostenibilità ambientale-sociale;
- b) l'approvazione del Piano industriale annuale e pluriennale;
- c) l'approvazione dei budget annuali e pluriennali;
- d) l'esame e l'approvazione della Relazione di cui all'art. 15 del presente statuto;
- e) deliberare sulla responsabilità dei componenti dell'Organo amministrativo e dell'organo di controllo;
- f) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) la destinazione degli utili ivi compresa la loro distribuzione;

- h) la deliberazione degli schemi tipo dei contratti di servizio e delle relative modificazioni, cui l'Organo amministrativo deve attenersi in sede di approvazione del contratto di servizio con ciascun Comune socio ai sensi dell'articolo 21 del presente Statuto;
- i) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- l) le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- m) autorizzare gli interventi di importo superiore a euro 250.000,00 (duecentocinquantamila, zero zero) relativi alle dotazioni patrimoniali;
- n) autorizzare l'acquisto, la permuta e l'alienazione di beni immobili nonché la costituzione, modificazione ed estinzione di diritti reali immobiliari;
- o) autorizzare la costituzione di ipoteche su beni immobili sociali nonché il rilascio di avalli e fideiussioni a garanzia di obbligazioni di terzi;
- p) autorizzare l'assunzione di finanziamenti o mutui ipotecari;
- q) autorizzare l'emissione di pagherò cambiari e l'accettazione di tratte passive;
- r) autorizzare ogni operazione societaria che importi un impegno finanziario per la Società superiore al 25% (venticinque per cento) del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato;
 - s) autorizzare l'acquisizione, la cessione e la dismissione di rami d'azienda per l'esercizio dei servizi affidati dagli Enti locali;
 - t) autorizzare le acquisizioni e le cessioni di partecipazioni di qualsiasi importo;
 - u) la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione;
 - v) le decisioni sugli argomenti che uno o più membri dell'Organo amministrativo o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla sua approvazione;
 - z) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo Statuto alla competenza dell'Assemblea.
- 2. L'Assemblea verifica lo stato di attuazione, da parte della Società, degli obiettivi risultanti dalle delibere di cui al precedente comma 2, attuando in tal modo il controllo sull'attività della Società.
- Laddove l'Assemblea ravvisi scostamenti rispetto ai predetti obiettivi, propone le misure conseguenti che devono venire recepite ed attuate, per quanto di rispettiva competenza, dagli altri organi della società.
- 3 L'Assemblea può richiedere agli altri organi della Società la trasmissione di tutti gli atti e informazioni indispensabili all'esercizio dei propri compiti e funzioni.

-

- TITOLO V

- (Amministrazione della Società)

ARTICOLO 12

(Struttura dell'Organo amministrativo)

1. La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dell'Assemblea da un Amministratore unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da n. 3 (tre) componenti, nel rispetto delle eventuali norme riguardanti l'Organo amministrativo di una società in house providing.

La scelta della struttura dell'Organo amministrativo, il numero, la nomina e la revoca, il compenso dei componenti dell'Organo amministrativo nonché la nomina e revoca del Presidente del Consiglio di amministrazione avvengono per espressa e diretta designazione del socio Comune di Mantova.

2. Ai fini del presente statuto, per Organo amministrativo si intende l'Amministratore unico ovvero il Consiglio di amministrazione.

3. Ai componenti dell'Organo Amministrativo spetta:

a) il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio;

- b) un compenso determinato dall'Assemblea, se ed in quanto spettanti.

4. I componenti dell'Organo amministrativo sono soggetti al rispetto di quanto previsto degli artt. 2390, 2391 e 2392 del Codice Civile.

ARTICOLO 13

(Durata della carica, revoca, cessazione)

1. I componenti dell'Organo amministrativo durano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

2. La cessazione dall'ufficio dei componenti dell'Organo amministrativo e la loro sostituzione sono regolate a norma di legge e di Statuto; la non giustificata assenza per tre volte consecutive alle adunanze comporta l'automatica decadenza dalla carica e la loro sostituzione. Si applicano nei confronti degli amministratori le disposizioni di cui all'articolo 2449 C.C.

3. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo amministrativo è stato ricostituito.

4. Se, prima della scadenza di cui al comma 1, vengono a mancare uno o più componenti dell'Organo amministrativo, essi vengono sostituiti mediante designazione diretta del Comune di Mantova. I nuovi designati rimangono in carica per lo stesso tempo previsto per i componenti che sostituiscono.

5. In caso di nomina del Consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri, decade l'intero Consiglio di amministrazione. I consiglieri rimanenti devono, entro dieci giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo Organo amministrativo; nel frattempo essi possono compiere le sole operazioni di ordinaria amministrazione.

ARTICOLO 14

(Riunioni e deliberazioni del Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna, sia nella sede della Società sia altrove purché nella Provincia di Mantova, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno un amministratore o dal Collegio Sindacale. Il Consiglio si riunisce, comunque, almeno ogni tre mesi.

2. Nel rispetto dell'art. 7, comma 2, lett. b) del presente statuto, il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente mediante comunicazione scritta indicante la data, il luogo e l'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

3. La comunicazione di convocazione è inviata a tutti i componenti del Consiglio di amministrazione e ai componenti dell'eventuale Organo di controllo, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione e, in caso di particolare urgenza, almeno ventiquattrore prima. La comunicazione può essere inviata anche a mezzo telefax o posta elettronica al recapito fornito in precedenza dall'interessato e annotato nel libro delle decisioni dell'Organo amministrativo; in caso di impossibilità o inattività del Presidente, il Consiglio viene convocato da uno qualsiasi degli amministratori.

4. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri dell'eventuale Organo di controllo.

5. I consiglieri non possono farsi rappresentare alle sedute.

6. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente dal Vice Presidente e, in caso di assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano di età.

7. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. Ogni consigliere dispone di un voto.
8. Il Consiglio di amministrazione nomina un segretario, anche estraneo al Consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al Presidente. Di norma il segretario coincide con il Direttore Generale ove nominato.
9. Le decisioni del Consiglio di amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto da ciascuno degli amministratori. In tal caso, uno degli amministratori comunica a tutti gli altri il testo della decisione proposta, fissando un termine non inferiore a 8 (otto) giorni entro il quale ciascuno deve far pervenire presso la sede l'eventuale consenso alla stessa. In caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato. Dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla Società.
10. Il Consiglio di amministrazione deve sempre riunirsi per l'approvazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla legge.

ARTICOLO 15

(Poteri dell'organo amministrativo)

1. L'Organo amministrativo è investito della gestione della Società e ha facoltà di compiere tutti gli atti che non rientrino nelle competenze che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea, nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi fissati dai soci ai sensi degli artt. 12 e 16 del presente Statuto.
2. L'Organo amministrativo approva i contratti di servizio ed il loro aggiornamento annuale, nonché la carta dei servizi ed ancora il Codice etico nel rispetto delle deliberazioni dei Soci e dell'Assemblea previste rispettivamente all'art. 12 e all'art. 16 del presente statuto.
3. L'Organo amministrativo adotta i Regolamenti che ritiene necessari al buon funzionamento della Società.
4. L'Organo amministrativo può rilasciare anche ad estranei procure e procure speciali per la trattazione e l'esecuzione di determinati atti e categorie di atti relativi alla gestione sociale, stabilendo poteri e compensi.

5. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie funzioni ad uno o più membri determinandone i poteri. L'Amministratore delegato, che il Consiglio di amministrazione può nominare all'unanimità tra i suoi componenti, avrà tutti i poteri risultanti dalla delega, con i limiti stabiliti dalla stessa in conformità alla legge. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2423, 2443, 2446, 2447 del Codice civile.

6. L'Organo amministrativo approva entro il 30 settembre di ogni anno una relazione sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le dimensioni o per le questioni affrontate, della Società e delle sue controllate, collegate e partecipate, che il Presidente o l'Amministratore unico trasmette all'Assemblea per l'esame ed approvazione previsti dall'art. 11 del presente statuto. Nella relazione è inoltre evidenziato lo stato di attuazione degli obiettivi rispetto alla programmazione approvata dai soci ai sensi dell'art. 11 del presente statuto.

ARTICOLO 16

(Rappresentanza della Società)

1. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore unico è attribuita la rappresentanza della Società con firma libera per l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio, ogni qualvolta non si sia deliberato diversamente.

2. Il Presidente o l'Amministratore unico, inoltre, rappresenta la Società in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizio di revocazione e cassazione, e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

3. Nei limiti dei poteri conferiti all'atto della nomina, i poteri, le competenze, la rappresentanza e la firma in nome e per conto della Società, spettano anche all'Amministratore delegato, al Direttore Generale, agli institori e ai procuratori.

TITOLO VI

(Direzione della Società)

ARTICOLO 17

(Direttore generale)

1. Agli uffici della Società può essere preposto un Direttore generale nominato dall'Organo amministrativo.

2. La durata dell'incarico non può superare i tre anni ed è rinnovabile. Tre mesi prima della scadenza contrattuale, l'Organo amministrativo delibera circa la cessazione o la conferma in carica del Direttore Generale. La deliberazione di cessazione o conferma deve essere presa dalla maggioranza assoluta dei membri in carica del Consiglio di amministrazione.
3. Al Direttore Generale è demandata l'attuazione dei deliberati dell'Organo amministrativo e dell'Assemblea.
4. L'Organo amministrativo può delegare, rilasciando anche procura, i compiti che dovranno essere svolti dal medesimo.

TITOLO VII

(Collegio Sindacale e Controllo Contabile)

ARTICOLO 18

(Organo di controllo)

1. Quale organo di controllo il Comune di Mantova può eventualmente direttamente designare, alternativamente, un Sindaco, ovvero un Revisore.
2. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 C.C., la revisione legale dei conti può essere esercitata alternativamente o dal Sindaco o da un Revisore Contabile o da una Società di Revisione nominati e funzionanti nel rispetto della normativa dettata in tema di controllo delle società per azioni.
3. Il Sindaco è designato ai sensi del precedente comma 1, ove così decida il Comune di Mantova ovvero la nomina sia obbligatoria per legge, per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dal Comune di Mantova. Esso resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione di approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione del Sindaco per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Comune di Mantova designa il nuovo Sindaco. Il Sindaco è rieleggibile.
4. Non possono essere nominati alla carica di Sindaco e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 cod. civ.
5. Il Sindaco può essere revocato solo per giusta causa e con decisione del socio che lo ha designato. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.
6. Il Sindaco ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403/bis cod.civ. e, quando esercita anche la revisione legale dei conti, dovrà essere un Revisore Contabile iscritto nel

Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 cod. civ.

7. La retribuzione annuale del Sindaco è determinata dal socio che lo ha designato per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

8. Delle decisioni del Sindaco deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel Libro delle decisioni del Sindaco e da lui sottoscritto.

Il Sindaco deve assistere alle adunanze delle assemblee e alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

9. Il socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al Sindaco, lo stesso deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea.

Si applica la disposizione di all'art. 2409 cod.civ.

10. Quando la revisione legale di conti sia obbligatoria, il Revisore Contabile è scelto tra gli iscritti nell'apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

11. Non può essere nominato alla carica di Revisore e, se nominato, decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 cod. civ.

12. Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

13. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

14. L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

TITOLO VIII

(Bilancio ed utili)

ARTICOLO 19

(Esercizio sociale)

1. L'esercizio sociale termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ciascun esercizio, l'Organo amministrativo procede alla formazione del bilancio di esercizio a norma di legge, da sottoporre entro i termini, assieme alla relazione del Collegio sindacale ove costituito, all'approvazione dell'Assemblea.

ARTICOLO 20

(Destinazione degli utili)

1. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione dell'utile netto di esercizio, previo accantonamento di una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) di esso da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il limite previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

TITOLO IX

(Scioglimento e liquidazione)

ARTICOLO 21

(Cause di liquidazione della Società)

1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge e in particolare:

- 1) per il decorso del termine;
- 2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'Assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- 3) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'Assemblea;
- 4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'art. 2482-ter del Codice civile;
- 5) nell'ipotesi prevista dall'art. 2473 del Codice civile;
- 6) per deliberazione dell'Assemblea;
- 7) per le altre cause previste dalla legge.

2. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'Organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di dieci giorni dal loro verificarsi.

3. L'assemblea, convocata dall'Organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

TITOLO X

(Disposizioni finali)

ARTICOLO 22

(Disposizione di chiusura)

1. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Verbale letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Prof. Giuliano Longfils

Il Segretario Generale
Dott.ssa Annunziata Fusco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto incaricato al Servizio di supporto agli organi eletti

C E R T I F I C A

Che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi

Mantova, li _____

L'incaricato al servizio

N. 37 della delibera del Consiglio Comunale in data 04/06/2012

N. 47898/2011 di Protocollo Generale

OGGETTO: **APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DI "ASTER - AGENZIA SERVIZI AL TERRITORIO SRL"**

ORIGINALE

Mantova, li

Divenuta esecutiva il _____ per decorso del termine di dieci giorni dal primo giorno di pubblicazione senza opposizioni. (art. 134 - D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

L'Incaricato